

**Spett.le**  
**IMPRESE**  
**CONSULENTI**

Reggio Emilia li, 04 Gennaio 2022

## **CONGRUITA**

Con la presente, Vi trasmettiamo in allegato le FAQ predisposte dalla CNCE in merito all'applicazione del D.L. 143/2021 per i cantieri aperti dalle imprese appaltatrici dal 1 novembre 2021 (Vi segnaliamo che i progressivi delle domande non sono consequenziali in quanto alcune di esse sono superate o si riferiscono specificatamente a procedure tecniche delle casse edili).

Vi ricordiamo che le Denunce di Nuovo Lavoro (DNL) dovranno essere inserite sempre accedendo al nostro Osservatorio Cantieri, sarà il sistema ad indirizzarvi, nel caso di lavori eseguiti presso altri territori, a CNCE Edilconnect o ad altri portali.

Infine Vi alleghiamo le slide della CNCE relative alla gestione delle pratiche di congruità.

Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento, Cordiali saluti.

**Il Direttore**  
**Vallisneri Lorenza**



COMMISSIONE NAZIONALE  
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

## FAQ CNCE\_EDILCONNECT

RIF. 798

### PRINCIPI GENERALI

*1. Nel caso in cui l'appaltatore principale/impresa affidataria non è iscritto/a alla Cassa Edile/Edilcassa, potrà inserire ugualmente il cantiere nel sistema? E nei casi di General Contractor? E nel caso di società immobiliare committente di lavori privati?*

Sì, fermo restando l'obbligo di inserire i cantieri oggetto di congruità, il sistema CNCE\_EdilConnect consente a tutte le imprese affidatarie (iscritte o meno alla Cassa Edile) sulle quali ricade la verifica della congruità, di registrarsi al portale e di inserire i dati necessari all'effettuazione della verifica stessa.

Con particolare riferimento, poi, ai casi di General Contractor, nell'ambito dei lavori pubblici e privati è esso stesso il soggetto individuato dalle norme di legge quale impresa affidataria/aggiudicataria.

Nel caso di società immobiliare committente di lavori privati che affida al 100% l'esecuzione dell'opera ad un'unica impresa affidataria, sarà quest'ultima ad inserire i lavori oggetto dell'appalto.

*2. Se in un cantiere edile risulta un'impresa inquadrata con il Ccnl metalmeccanica o altro Ccnl come deve essere trattata ai fini della verifica di congruità?*

Al momento dell'inserimento del cantiere, l'impresa affidataria (anche se non edile) dovrà indicare il valore complessivo dell'opera e il valore dei lavori edili sui quali sarà calcolata l'incidenza della manodopera. Le attività non edili non rilevano, pertanto, ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile.

I lavori edili sono individuati dall'art. 2 del DM 143/2021 e comunque sono tutti quelli riferiti a imprese inquadrate o inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore edile.

*4. Se i lavori riguardano un condominio (es. 110%), l'impresa dovrà inserire un unico cantiere oppure tanti cantieri quante sono le unità abitative?*

Nel caso in cui i lavori siano affidati dal condominio ad un'unica o a più imprese affidatarie sarà l'impresa o le imprese stesse a inserire il cantiere o i singoli appalti/cantieri, riportando nel campo "valore complessivo dell'opera" l'importo indicato nella notifica preliminare.

*5. Come possono essere trasmesse le ore di titolare, soci, collaboratori familiari, lavoratori autonomi e imprese edili di soli soci senza dipendenti?*

Per le imprese edili con dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che prestano la propria manodopera in un cantiere, siano esse affidatarie e/o in subappalto sono indicate mensilmente in denuncia nell'apposita sezione, anche importando le ore dal sistema CNCE\_EdilConnect, come costi non registrati in Cassa Edile.

Qualora l'impresa edile affidataria non abbia dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che concorrono alla realizzazione di un'opera edile devono essere denunciate, previa registrazione e denuncia di inizio lavori, al portale CNCE\_Edilconnect; la stessa impresa sarà chiamata ad attestare eventuali costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in caso di richiesta (cfr art. 5, comma 5, DM 143/2021).

Con riferimento ai lavoratori autonomi e imprese senza dipendenti, questi possono registrarsi al portale CNCE\_EdilConnect e attribuire le ore lavorate direttamente nel sistema. In alternativa, l'impresa affidataria può indicare in CNCE\_EdilConnect il valore del lavoro svolto dai predetti lavoratori autonomi e/o imprese senza dipendenti, allegando la documentazione (es. fattura) comprovante il costo di manodopera sostenuto.

Resta ferma la possibilità di adempiere ad entrambe le casistiche sopra indicate in sede di giustificazione, nell'eventuale ipotesi di mancato raggiungimento della percentuale minima di congruità, come previsto dall'art. 5, comma 5 del DM e dall'Accordo delle parti sociali del 10.09.2020.

**8. La verifica della congruità viene effettuata sulle denunce e sui versamenti delle imprese coinvolte nell'opera?**

Sì, ai fini della corretta verifica della congruità si dovrà tener conto sia della manodopera denunciata che di quella versata dalle imprese coinvolte, necessaria per il raggiungimento delle percentuali minime di manodopera previste dal DM.

Rimane fermo ovviamente, in caso di inadempimenti, l'obbligo in capo alle Casse di procedere al recupero di tutto il denunciato da parte delle imprese, relativamente all'opera complessiva secondo le regole in materia di regolarità contributiva.

**9. Nel caso in cui in un cantiere siano registrati sia costi di personale dipendente (per cui si ha contezza del versamento) sia altri costi (ad es. autonomi di cui non si contezza del versamento) quale costi vanno conteggiati prioritariamente ai fini della congruità?**

Il DM all'art. 5, co. 5 sancisce che *"ai fini del comma 1, l'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato accordo collettivo del 10 settembre 2020"*.

Pertanto, relativamente ai costi non registrati presso la Cassa, questi saranno considerati al momento della richiesta di congruità, non andando ad alimentare il contatore durante il periodo di esecuzione dei lavori, pur essendo visibili all'impresa affidataria.

**12.** *Per determinare l'assoggettabilità o meno di un'opera alla verifica della congruità nei lavori privati (di importo pari o superiore a 70.000 euro) qualora il committente affidi a imprese diverse le lavorazioni del cantiere stesso, cosa deve intendersi con il termine "valore complessivo dell'opera": il valore del singolo appalto o l'importo complessivo del cantiere?*

Fermo restando che l'art. 2, co. 3 del DM dispone che saranno oggetto di congruità i lavori privati il cui valore complessivo risulti di importo pari o superiore a 70000 euro, per valore complessivo dell'opera, nella fase di avvio del sistema, deve intendersi quello indicato nella notifica preliminare.

Nel caso in cui più contratti di appalto stipulati con altrettante imprese che siano riferiti ad un unico cantiere, il sistema CNCE\_Edilconnect verificherà in maniera automatizzata l'esistenza di tutti i contratti di appalto riferibili alla medesima notifica preliminare, il cui valore dell'opera complessivo sarà indicato dalle singole imprese all'atto dell'inserimenti dei singoli appalti.

**13.** *Il committente che affidi la realizzazione di un'opera edile di importo pari o superiore a euro 70.000 esclusivamente da lavoratori autonomi è tenuto a richiedere il certificato di congruità al termine dell'opera?*

Si, l'art. 2 co. 1 del DM richiama "i lavori eseguiti da imprese affidatarie in appalto o subappalto , ovvero lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione".

**14.** *Ai fini del raggiungimento della congruità, concorrono anche le ore di straordinario effettuate dai dipendenti delle imprese?*

Possono concorrere nella misura in cui trattasi di ore eccedenti quelle previste contrattualmente e siano adeguatamente comprovate mediante idonea documentazione ( ad esempio copia cedolini paga, dichiarazione della direzione dei lavori ecc). Risulta evidente che le ore straordinarie possono essere prese in considerazione, ai fini della verifica della congruità, solo a seguito della corretta e puntuale verifica ed applicazione delle circolari Cnce n. 792 e 797.

**15.** *Nel caso in cui al termine dei lavori nessuno richiede la congruità la Cassa edile cosa dovrà fare?*

Al termine dei lavori, in caso di mancata richiesta della congruità da parte soggetti abilitati, la Cassa invierà un alert all'impresa affidataria.



**18. L'inserimento del cantiere nel sistema CNCE\_Edilconnect comporta l'obbligo di iscrizione in cassa Edile/Edilcassa?**

No, laddove non sussista tale obbligo alla luce della vigente normativa e del CCNL

**19. Il subappaltatore che non inserisce il cantiere come fa a intercettare il cantiere caricato dall'impresa affidataria?**

Il sistema di gestione cantieri attribuirà direttamente il CUC (Codice Univoco Congruità di cantiere), creato al momento dell'inserimento del cantiere, nelle denunce del subappaltatore il quale pertanto non dovrà fare altro che inserire correttamente la manodopera.

**21. Quando si parla di importo complessivo dell'opera per i lavori privati (limite € 70.00,00) si intende il valore complessivo dell'appalto compresi i lavori non edili? Al netto dell'IVA ?**

Si, ma al netto dell'IVA.

## FATTISPECIE RELATIVE ALLE DENUNCE

**23. In quali denunce saranno disponibili i cantieri presenti in CNCE\_Edilconnect?**

Tutti i cantieri in cui l'impresa è presente, denunciati nelle diverse Casse, sono resi disponibili nei sistemi di denunce, ai fini della verifica della congruità.

**24. Se un subappaltatore non è registrato in CNCE\_EdilConnect, il cantiere in cui è presente, caricato dall'impresa principale, viene recepito in denuncia?**

Sì, cfr. FAQ precedente.

**25. Il cantiere indicato in CNCE\_Edilconnect è presente nella denuncia delle diverse imprese coinvolte in base alle date di durata inserite nel cantiere?**

I cantieri presenti in CNCE\_EdilConnect sono disponibili nei diversi sistemi di denuncia nel periodo in cui la competenza della denuncia è compatibile con le date di presenza dell'impresa in cantiere.

### ESEMPIO

In un cantiere che dura dal mese di ottobre 2021 al mese di dicembre 2023 è presente un subappaltatore che lavora solo dal mese di ottobre 2021 al mese di dicembre 2021, dalla denuncia di competenza gennaio 2022 il cantiere non viene più trasmesso da CNCE\_EdilConnect ai sistemi di denunce per il subappaltatore. Se opportuno, è possibile modificare le date di presenza dell'impresa nel cantiere per renderlo nuovamente disponibile.

**26. Cosa accade in caso di ritardo nell'inserimento del cantiere da parte dell'impresa affidataria rispetto alla compilazione della denuncia del subappaltatore?**

Nel caso di ritardo nell'inserimento del cantiere, il subappaltatore può inserire il cantiere (impostando l'apposita casella in cui dichiara di essere subappaltatore) per poi unificarlo a quello inserito successivamente dall'affidataria.

*27. Quali sono i casi in cui si procede all'unificazione di più cantieri?*

Si procede all'unificazione di più cantieri qualora entrambi i cantieri non siano ancora conclusi e tramite l'indicazione (cfr. FAQ precedente) da parte dell'impresa affidataria del codice univoco di congruità del cantiere che rimarrà attivo procedendo, poi, alla cancellazione dell'altro cantiere (esempio subappaltatore FAQ precedente). L'operazione è ammessa solo se l'impresa è presente anche nel cantiere che rimarrà attivo.

Se è in corso la verifica di congruità, l'unificazione potrà avvenire con gli stessi requisiti indicati al punto precedente, ma potrà essere effettuata solo dall'operatore della Cassa.

*28. Dato che la richiesta di attestazione di congruità deve essere fatta attraverso il sistema CNCE\_EdilConnect, anche in relazione a Casse che non lo usano per caricare i cantieri, le imprese devono comunque registrarsi su CNCE\_EdilConnect?*

Sì, ai fini della richiesta di attestazione di congruità.

*29. Potrebbe essere possibile effettuare la richiesta di rilascio dell'attestazione di congruità direttamente da un sistema informatico della Cassa a cui l'impresa è iscritta, senza accedere a CNCE\_EdilConnect?*

No, il sistema previsto dalle parti sociali dell'edilizia per la richiesta e il rilascio della congruità è CNCE\_Edilconnect.

*30. Il certificato di congruità deve essere rilasciato entro 10 giorni dalla richiesta. Nel caso di invito a regolarizzare i quindici giorni interrompono i termini di rilascio?*

Sì, nell'intervallo necessario per la regolarizzazione si interrompono i termini per il rilascio.

*31. Il sistema prevede modifiche nei tracciati di esportazione dei software paghe?*

No, il sistema è compatibile con i tracciati dei software paghe concordati in Assosoftware.



## LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ

**32.** *Se un'impresa è affidataria di più appalti in più cantieri sul territorio nazionale e risulta congrua in tutti i cantieri tranne in uno, potrà ottenere il DOL?*

No, fermo restando la vigenza di tutte le regole relative al DURC anche DOL, il decreto congruità indica, all'art. 5 c. 6, che *"In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line"*.

Pertanto, rilevando ai fini della congruità il singolo appalto/cantiere, basterà la mancata congruità di un cantiere a determinare gli effetti negativi sul DOL per l'impresa affidataria.

**35.** *L'impresa risultata non congrua: come può integrare la manodopera mancante ai fini della regolarizzazione?*

L'impresa dovrà:

- inviare alle Casse le denunce integrative;
- inserire le ore di personale non dipendente/inserire documentazione aggiuntiva comprovante l'esistenza di costi di manodopera non registrati;
- versare l'importo mancante;
- fornire la dichiarazione del direttore lavori casi di scostamento inferiore a 5%

Le istruzioni sulla regolarizzazione saranno comunque contenute nel messaggio PEC dell'"invito alla regolarizzazione".

**37. Nel caso di mancato raggiungimento della congruità per mancanza di ore di lavoro dichiarate nei cantieri, la regolarizzazione si effettua attraverso il versamento dell'importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro mancante e necessario al raggiungimento della congruità? Questi importi come devono essere imputati nella gestione?**

**Sì, l'impresa effettuerà un versamento alla Cassa con causale:  
versamento regolarizzazione pratica prot- n. xxxxxxx**

**38. Ai fini dell'attestato congruità, valgono le stesse regole adottate per il rilascio del DOL (la competenza di due mesi antecedenti al mese di richiesta)?**

**No, in mancanza di indicazioni normative e contrattuali specifiche, vale il principio secondo il quale alla data della richiesta dell'attestazione di congruità devono soddisfarsi le due condizioni richieste per le quali le ore necessarie al raggiungimento della congruità siano state correttamente denunciate e coperte dai relativi versamenti.**

**39. In caso di esito negativo dell'attestazione di congruità, come può l'impresa affidataria conoscere a quale Cassa deve rivolgersi per regolarizzare eventuali subappaltatori irregolari?**

**Tutte le informazioni di dettaglio sono riportate nel testo della PEC di accompagnamento.**

- 1. Ai fini del corretto inserimento dei dati cosa deve intendersi per valore complessivo dell'opera e per costo dei lavori edili?*

Per valore complessivo dell'opera deve intendersi, negli appalti pubblici, quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di iva e al lordo del ribasso.

Negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, l'importo totale sarà quello indicato nella notifica stessa. Negli altri casi dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto d'appalto, al netto di iva.

Per costo dei lavori edili deve farsi riferimento, invece, agli importi riconducibili alle attività edili di cui all'art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d'appalto e/o dal contratto.

- 2. Nel calcolo dell'importo dei lavori edili sono inclusi anche gli oneri sulla sicurezza?*

Sì, stante quanto previsto dalla lettera d) dell'accordo sulla congruità del 10 settembre 2020, ne deriva che nell'importo dei lavori edili dovranno essere inclusi gli oneri della sicurezza.

- 3. Nel calcolo dell'importo dei lavori edili sono inclusi anche gli oneri per il conferimento a impianto autorizzato, ovvero gli oneri di discarica per rifiuti in genere?*

Sì, in quanto rientrano nelle lavorazioni edili.

- 4. Ai fini del calcolo della congruità della manodopera dei lavori edili rilevano anche le ore di lavoro degli impiegati tecnici?*

Nella fase di avvio, ai fini del calcolo della congruità rilevano solo le ore relative alla manodopera degli operai edili.

- 5. Con riguardo ai lavoratori autonomi/subappaltatori da dichiarare ai fini della congruità deve trattarsi di persone incaricate/pagate dall'azienda appaltatrice? Se sono persone inviate/pagate dal committente (es. montatori/fornitori) non vanno indicati?*

Per ciascuna impresa affidataria, titolare del contratto di appalto, concorrerà al conteggio della manodopera esclusivamente la manodopera edile relativa alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi dalla stessa incaricati e indicati nel sistema CNCE\_Edilconnect.

**6. I lavori in proprio sono soggetti a congruità?**

Sono soggetti a congruità, secondo i criteri applicati dal decreto ai lavori privati, i lavori in proprio svolti nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa pur coincidendo le figure del committente e dell'appaltatore.

Restano esclusi dalla verifica della congruità i lavori in economia svolti direttamente dai privati senza ricorso a imprese.

*In fase di avvio, al fine distinguere le due fattispecie, nella fase operativa di inserimento del cantiere in CNCE\_Edilconnect, nel primo caso andrà indicata nella casella tipo lavoro il valore "A – lavori in appalto", indicando come committente l'impresa stessa.*

**7. Anche le imprese affidatarie non edili verranno iscritte in BNI laddove si verificano le condizioni di cui al DM?**

Sì, sulla base dell'art. 5, co. 3 del DM anche le imprese affidatarie non edili, laddove si verificano le condizioni di irregolarità ivi previste, saranno soggette alla segnalazione presso la BNI da parte della Cassa Edile/Edilcassa competente.

**8. Qualora il dichiarante per errore inserisca dati inesatti o si verificasse una errata imputazione di processo è possibile effettuare la correzione al fine di non incorrere nell'irregolarità?**

Sì, durante l'esecuzione dell'appalto/cantiere il dichiarante può procedere alle modifiche di eventuali errori materiali riscontrati. Successivamente all'emissione del certificato di congruità non sarà possibile alcuna modifica.

**9. Nel caso di committente privato che fa un capitolato di appalto nell'aprile 2021 per un valore di 100,000 euro e affidi il 10 dicembre dei lavori edili per l'ammontare di 30000 euro, saranno questi ultimi soggetti a congruità?**

Fermo restando che ai fini della congruità rileva il valore complessivo dell'opera, riferibile nel caso prospettato al capitolato (superiore ai 70000 euro), tutte i lavori riferibili a denunce di nuovo lavoro effettuate a partire dal 1° novembre ricadranno, sulla base del decreto, nell'alveo della congruità.

**10. Quando si parla di DNL (Denuncia Nuova Lavoro) si intende solo quella alla Cassa Edile/Edilcassa o anche quella all'INAIL?**

Sì, si intende la denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile/Edilcassa che rimane distinta dalla previsione normativa relativa agli adempimenti nei confronti dell'INAIL.

**11. Come bisogna comportarsi nei casi di stipula di accordi quadro?**

*E nei casi di accordo quadro stipulato anteriormente al 1 novembre 2021 che viene però eseguito attraverso affidamenti successivi a quella data?*

Nella fase di avvio e nelle more di eventuali diverse indicazioni da parte degli organi istituzionali competenti, si dovrà procedere all'inserimento dei singoli contratti applicativi sorti a valle dell'accordo quadro.

Nei casi di accordi quadro stipulati anteriormente al 1° novembre, saranno comunque oggetto di congruità i singoli contratti applicativi la cui denuncia di nuovo lavoro sia effettuata a partire dal 1° novembre 2021.

**12. Nel caso in cui il Committente è un'azienda privata a partecipazione pubblica e che esegue lavori di pubblica utilità dovrà seguire, ai fini della congruità, la disciplina dei contratti privati o di quelli pubblici?**

Si dovrà seguire la disciplina dei contratti pubblici.

**13. L'attività di sgombero neve è soggetta alla verifica di congruità?**

Si, in quanto attività di manutenzione rientrante nell'ambito di applicazione del Ccnl edile.

**14. Gli importi definiti dal decreto come costo del lavoro versato ai fini della regolarizzazione come verranno utilizzati?**

Nelle more di ulteriori indicazioni da parte delle parti sociali nazionali e delle determinazioni degli altri organi istituzionali competenti (cfr. art. 4, co. 4 e 5 del DM e art. 6, co. 3 del DM) tali somme saranno imputate ad un apposito fondo, in attesa delle statuizioni di cui sopra.

**15. Come deve gestirsi la manodopera dei lavoratori somministrati e distaccati?**

Ai fini della congruità nulla cambia per la rilevazione della manodopera dei lavoratori distaccati o somministrati, che verrà inserita dalle rispettive imprese (agenzia di somministrazione o impresa distaccante) nelle cui rispettive denunce comparirà, non appena creato, il relativo codice identificativo dell'appalto/cantiere (CUC).



**16.** *Nel caso di committente italiano che affidi un appalto il cui cantiere ha sede all'estero, quest'ultimo sarà soggetto a congruità?*

No, la normativa in vigore si applica ai lavori che si svolgono sul territorio nazionale, ricadenti nell'ambito di applicazione della legislazione nazionale.

**17.** *Qual è la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a rilasciare la congruità?  
Nel caso di presenza di più Casse nello stesso territorio ove insiste il cantiere a quale Cassa l'impresa dovrà effettuare la DNL?  
Nel caso di lavoro che insiste su più province come viene individuata la Cassa Edile/Edilcassa competente?*

Fatti salvi eventuali accordi regionali sulla trasferta, la Cassa Edile *competente* al rilascio della congruità è quella del territorio ove è ubicato il cantiere.

Nel caso in cui risultassero più Casse competenti al rilascio del certificato è rimessa all'impresa la facoltà di scegliere la Cassa ove eseguire la DNL e che di conseguenza rilascerà l'attestazione di congruità, salvo il caso in cui risulti già iscritta ad una delle Casse competenti territorialmente.

Nel caso di lavorazioni che insistano su più province la Cassa competente sarà individuata quale quella ove insiste la percentuale maggiore di lavori.

**18.** *Ai fini del rilascio della congruità come si gestisce la verifica dell'ultimo versamento non scaduto?*

Ai fini del rilascio della congruità, in deroga alle ordinarie procedure riferite alla regolarizzazione in materia di DOL, anche l'importo delle denunce non scadute, necessario al raggiungimento delle percentuali fissate, dovrà essere correttamente versato.



Gestione della pratica della congruità in CNCE\_Edilconnec  
La regolarizzazione  
CNCE, 22 dicembre 2021



- Lo scopo del documento è quello di indicare la gestione tecnica della fase di regolarizzazione dell'impresa, nel caso in cui l'importo di manodopera registrato per il cantiere non sia sufficiente al rilascio dell'attestazione regolare di congruità
- Il sistema prevede che, in caso di denunce scoperte, avvenga prima il versamento di queste denunce alle Casse competenti e, solo se l'importo registrato non è sufficiente a raggiungere l'importo richiesto per la verifica di congruità, verrà richiesto all'impresa di pagare la differenza di costo del lavoro ex art. 5. c. 1 del DM 143 del 25/06/2021



## Possibili scenari del cantiere al momento della richiesta

- Al momento della richiesta possono sussistere due scenari per il cantiere oggetto di verifica di congruit :
  - il cantiere **ha raggiunto** l'importo minimo di manodopera necessario a soddisfare la verifica di congruit 
  - il cantiere **non ha raggiunto** l'importo minimo necessario a soddisfare la verifica di congruit 
- **Caso 1:** se il cantiere ha raggiunto l'importo minimo atteso, il sistema visualizza la normale pagina di richiesta di attestazione e l'impresa procede con l'inoltro della richiesta





## Caso 2: cantiere non congruo

- Nel secondo caso, se quindi il cantiere non risulta congruo al momento della richiesta, prima di procedere con l'inoltro della richiesta, il sistema evidenzia analiticamente l'elenco delle irregolarità riscontrate, in due pagine successive:
  - **pagina 1:** elenco delle denunce scoperte esistenti per il cantiere (qualora presenti)
  - **pagina 2:** importo residuo per raggiungere la soglia richiesta per la verifica di congruità ex. art. 5 c. 1. Questa pagina viene visualizzata solo nel caso in cui non siano sufficienti per il rilascio dell'attestazione le regolarizzazioni delle denunce scoperte indicate alla pagina 1





## Pagina 1: denunce non coperte

La Congruità

- Nella **pagina 1** il sistema presenta all'impresa l'elenco delle denunce scoperte relative al cantiere. L'impresa seleziona le denunce delle varie Casse che intende regolarizzare per raggiungere l'importo richiesto per la congruità
- I conteggi per la regolarizzazione delle denunce sono quelli indicati nel documento *Proposta tecnica gestione versamenti congruità in CNCE\_EdiliConnect*

*Nota: il sistema avvisa l'impresa prima di procedere alla Pagina 2 se esistono denunce scoperte non selezionate dall'utente e non è ancora stato raggiunto il contatore di congruità. Il sistema, pertanto, propone prima di versare le denunce scoperte e, solo successivamente, se l'importo complessivo non è ancora sufficiente per raggiungere la congruità, di versare l'importo a integrazione del costo del lavoro mancante ex art. 5 c. 1*

## Pagina 2: versamento aggiuntivo

- Se gli importi dei versamenti delle denunce scoperte non consentono di raggiungere l'importo atteso per la verifica di congruità (oppure se non sono presenti nel cantiere denunce scoperte e il cantiere non è congruo), il sistema propone la **pagina 2**, contenente l'indicazione dell'importo del versamento aggiuntivo del costo del lavoro da versare alla Cassa titolare per regolarizzare il cantiere ex art. 5 c. 1



## Inoltro della richiesta

La Congruità

- Se l'impresa conferma l'inoltro della richiesta di rilascio dell'attestazione di congruità, il sistema esegue le seguenti operazioni:
- Invia all'impresa e alla Cassa competente la PEC contenente la ricevuta della richiesta
- Crea la pratica di attestazione di regolarità e la assegna alla Cassa competente
- Nel caso in cui siano state indicate delle regolarizzazioni (copertura di denunce scoperte o versamento aggiuntivo), invia all'impresa anche la PEC con la richiesta di regolarizzazione ex art. 5 c. 1, contenente le operazioni da effettuare, che l'impresa ha indicato prima della conferma della pratica. I **15 giorni** di tempo per la regolarizzazione iniziano quindi automaticamente dal giorno di inoltro della pratica e le operazioni di regolarizzazione sono quelle indicate dall'impresa, senza che sia previsto l'intervento dell'operatore della Cassa
- Invia alle Casse coinvolte nella regolarizzazione (delle denunce e/o del versamento aggiuntivo) una mail/PEC informativa. Gli stessi dati sono visibili dagli operatori delle Casse nel portale CNCE\_EdiliConnect Client



## Modalità di regolarizzazione

- Nella PEC di regolarizzazione inviata all'impresa affidataria, il sistema indica: Importi da regolarizzare per ogni Cassa/impresa: viene generato un PDF contenente le istruzioni per il bonifico di regolarizzazione per ogni Cassa/impresa del cantiere che viene regolarizzata. Il versamento è unico quindi per più denunce da coprire per la stessa impresa e Cassa e deve essere effettuato direttamente alla Cassa competente. La causale del bonifico contiene un **codice di riferimento** (riportato sia nella email/PEC informativa inviata alla Cassa, sia nel portale CNCE\_EdiConnect Client) che consente alla Cassa di identificare a quale cantiere, impresa e denunce si riferisce il versamento.
- Una volta ricevuto il versamento, ogni Cassa coinvolta nella regolarizzazione indica autonomamente nel portale CNCE\_EdiConnect che la pratica è stata regolarizzata
- Quando tutte le regolarizzazioni sono state confermate dalle Casse con data compatibile con i 15 giorni previsti per la regolarizzazione, il sistema imposta automaticamente la pratica di congruità del cantiere in stato «Da emettere regolare». L'operatore della Cassa titolare può quindi emettere l'attestazione regolare
- In caso contrario la pratica sarà emessa come negativa



## Inoltro della richiesta da parte del committente o di un delegato

La Congruità

- Se la richiesta di attestazione deve avvenire da parte del committente o di un delegato, tutte le operazioni indicate in precedenza vengono effettuate quando l'impresa preme il pulsante «Visualizza codici per richiedere l'attestato di congruità», codici senza i quali il committente o il delegato non possono richiedere l'attestazione.
- Se il delegato o il committente richiede, invece, i codici alla Cassa competente, l'impresa riceverà una Pec con l'invito alla regolarizzazione contenente le istruzioni per la definizione di un piano di regolarizzazione